



Comune di Crecchio

Provincia di Chieti



Ordinanza n.4/2025

ORDINANZA DI REGOLAMENTO DI SIEPI E DI TAGLIO DI RAMI AI LATI DELLE STRADE COMUNALI

Il Sindaco

Ritenuto necessario disporre affinché siano regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Vista la precedente Ordinanza N.23/2024 del 19.11.2024;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il D.L.vo 30.04.1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, nel testo in vigore, nonché il D.P.R. 16.12.1992, n.495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel testo in vigore;

Visti i vigenti strumenti urbanistici ed edilizi comunali;

Visto il vigente "Regolamento del servizio di polizia rurale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 24.11.2005, esecutiva;

ordina

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alle strade comunali urbane ed extraurbane **(asfaltate e non)** di tenere regolate, anche ai sensi dell'art.13 del vigente "Regolamento del servizio di polizia rurale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 24.11.2005, esecutiva, le siepi vive esistenti ai lati delle citate strade soggette ad uso pubblico in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di tagliare i rami delle piante (ulivi, piante da frutto, ecc...) che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette.

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il 31.03.2025, prorogando il termine stabilito con la precedente Ordinanza N.23/2024 del 19.11.2024, che indicava come data ultima per ottemperare il 16.02.2025 (novanta giorni dall'emissione dell'Ordinanza).

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art.29 del D.L.vo 30.04.1992, n.285, nel testo in vigore, e del vigente "Regolamento del servizio di polizia rurale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 24.11.2005, esecutiva.

La presente Ordinanza deve essere affissa nelle diverse località del territorio comunale ed in tutti gli uffici pubblici di questo Comune per la più ampia diffusione.

Demanda al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Crecchio la vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n.241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza.

A norma dell'art.8 della Legge 07.08.1990, n.241, nel testo in vigore, rende noto che Responsabile del Procedimento è il Geom. Giulio Saraceni, Tecnico Comunale e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Crecchio.

Crecchio, li 27.02.2025

Il Sindaco
Dott. Nicolino Di Paolo

Si riporta il testo dell'art.29 del D.L.vo 30.04.1992, n.285, nel testo in vigore.

“Art.29. Piantagioni e siepi.

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”